

IL FUTURO DELL'UNIONE EUROPEA DOPO IL TRATTATO DI LISBONA: SUSSIDIARIETÀ, ETERONOMIA COSTITUZIONALE E RICERCA DI UN EQUILIBRIO NEO-GOTICO*

VITTORIO OLGIATI
UNIVERSITÀ DI MACERATA

Resumen: La investigación científica sobre el futuro de la Unión Europea no permite una justa explicación de este fenómeno político y jurídico. Así lo evidencian investigaciones económicas sobre el mercado financiero sin referentes sociales reales, o de sociología sobre diferencias en la identidad social sin tomar en cuenta el cuadro de las normas jurídicas. Por esta razón, este trabajo se desarrolla desde la perspectiva de la sociología jurídica, en vías a sustentar la tesis de que el proyecto político y jurídico de la Unión Europea, de acuerdo con la época actual, corresponde a un proyecto de *modernización defensiva*.

Palabras clave: Unión Europea, Tratado de Lisboa, Tratado de Roma, Tratado de Maastricht, Tratado de Niza, Tratado de Westfalia, Sacro Imperio Romano, Estados del Este, lógica institucional, integración continental.

El autor: Profesor asociado, Facultad de Derecho, Universidad de Macerata, Italia; Abogado calificado. Miembro de la RCSL desde los años 80; Asesor Científico del IISL de Oñati y *Fellow* del IISL de Oñati (1990); académico visitante del CSLS, Wolfson College, Oxford (1991); miembro del equipo de profesores de EU ECTS Erasmus, Facultad de Derecho, Turku University, Finland (desde 1994); miembro de RCSL-WG "Social Systems and Legal Systems" (desde 1997); ganador del Premio al ensayo en sociología jurídica de Oñati (2000) y del premio Oñati Podgorecki (2007); miembro del Jurado Internacional de EU LERHU International "R. Treves PhD in Sociology of Law", miembro del equipo académico (2003); Representante oficial del Programa Comité L&S y RCSL Joint Berlin Meeting (2007); PhD conferencista principal del Congreso Glasgow ESA, RN Sociology of Work & Profession, (2007); coordinador oficial del Primer Congreso Mundial de ISA en Barcelona (2008); Miembro de diversos comités editoriales y asesor científico de revistas y publicaciones seriadas. [vittorio.olgiati@uniurb.it].

Recibido: 30 de abril de 2009, evaluado: 20 de mayo de 2009, aceptado: 22 de mayo de 2009.

THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION AFTER THE LISBON TREATY: SUBSIDIARITY, CONSTITUTIONAL AND SEARCH OF A NEO-GOTHIC BALANCE

Abstract: The scientific research on the future of the European Union does not allow a right explanation of this political and legal phenomenon. This is evidenced by economic investigations on the financial market without real social referents, or sociological investigations on differences in the social identity without taking into account the legal norms. Therefore, this work is developed from the perspective of legal sociology, to sustain the thesis that the political and legal project of the European Union, nowadays corresponds to a project of *defensive modernization*.

Keywords: European Union, Treaty of Lisbon, Treaty of Rome, Treaty of Maastricht, Treaty of Nize, Treaty of Westfalia, Sacrum Roman Empire, East States, institutional logic, continental integration.

The author: Associate Professor, Faculty of Law, University of Macerata, Italy; Qualified Private Lawyer. RCSL Member since 1980's; Onati IISL Scientific Adviser and Onati IISL Fellow (1990); Visiting scholar CSLS, Wolfson College, Oxford (1991); EU ECTS Erasmus Teaching Staff Member, Law Faculty, Turku University, Finland (since 1994); RCSL-WG "Social Systems and Legal Systems" Chair (since 1997); Onati Prize Essay in Sociology of Law (2000) and Onati Podgorecki Prize (2007) International Jury Member; EU LERHU International "R. Treves PhD in Sociology of Law" Academic Staff Member (2003); Programme Committee L&S and RCSL Joint Berlin Meeting RCSL Official Representative (2007); Glasgow ESA Congress, RN Sociology of Work & Profession, PhD Key-note speaker (2007); Barcelona First ISA World Forum RCSL Official Coordinator (2008); Member of Editorial Boards and Scientific Advisory Board of a number of International Journals and Book Series. [vittorio.olgiati@uniurb.it].

Received: April 30, 2009, evaluated: May 20, 2009, accepted: May 22, 2009.

I. PREMESSA

Per il comune cittadino europeo il tentativo di comprendere le ragioni della mancata approvazione referendaria, ovvero della mancata ratifica governativa, sia del primo che (ad oggi) del secondo Trattato predisposti per dare forma “costituzionale” unitaria all’ordinamento politico-giuridico dell’Unione Europea (U. E.), è stato ed è talmente arduo da apparire persino vano. Leggendo infatti i giornali o ascoltando i resoconti televisivi, anche chi rivolge una quotidiana attenzione all’andamento delle questioni europee, non riesce davvero a capire per quali reali motivi di fondo, volta a volta, taluni Stati-membri non concordano su di un progetto e di un testo predisposto, a rigor di logica istituzionale, in base al loro stesso mandato.

Un esito pressoché analogo, misto a disagio e delusione, si ritrova anche tra chi, per esigenze professionali, attinge alle fonti accademiche della ricerca scientifica. Non perché in questo caso sia impossibile trovare studi ben documentati sui diversi aspetti del problema. Bensì perché, di regola, ogni lavoro sviluppa il proprio argomento seguendo un discorso tutto interno al paradigma o al settore disciplinare di riferimento, così fornendo una conoscenza, magari precisa e dettagliata sulla questione in esame, ma talmente settoriale, da non consentire una comprensione davvero significativa dell’intero scenario. A questo riguardo, basti pensare alle analisi degli economisti, che, occupandosi dei Trattati, si soffermano, ad esempio, sull’andamento dei mercati finanziari, trascurando i dati offerti dai sociologi, che, a loro volta, si dedicano all’analisi delle differenze identitarie, senza peraltro considerare il quadro normativo, rispetto al quale solo la competenza tecnico-giuridica dei giuristi sembra in grado di illustrare il contenuto o la variazione di una certa produzione normativa, quando invece, ad esempio, gli storici o gli scienziati politici potrebbero fornire ragioni più pertinenti per spiegare ben altro; e così via.

In precaria assenza degli indispensabili elementi complementari per giungere ad un giudizio di sintesi che dia modo di comprendere come e perché l'Unione Europea sia attualmente in un vero e proprio *impasse* socio-politico-istituzionale, non può dunque sorprendere se in questa sede, pur traendo spunto dal contributo offerto dai giuristi-pubblicisti, cercherò di utilizzare un accostamento più ampio, in quanto multidisciplinare, quale è quello consentito da una analisi sociologica del diritto attenta alle variabili economiche, storiche e politiche.

In proposito, la tesi che intendo prospettare è questa: che il progetto politico-giuridico in senso costituzionale dell'Unione Europea corrisponde ad un vero e proprio disegno epocale di *modernizzazione difensiva*. Al momento della stesura dell'Atto Unico Europeo (1984) esso si configura come una possibile *risposta reattiva* - di contrasto e di adattamento - al crescente impatto della cosiddetta "*american challenge*", poi comunemente definita "globalizzazione". Con la caduta del Muro di Berlino (1989) peraltro, esso assume contestualmente anche un altro, ben diverso, orientamento strategico, e cioè quello di *controllo cibernetico* - di guida e di direzione - della transizione democratica e della integrazione europea degli Stati dell'Est nella ipotesi di poter coronare pacificamente il secolare progetto delle *elites* di comando europee, e cioè l'esercizio del dominio continentale. Si deve così al modo in cui l'Unione Europea si è rapportata *riflessivamente* a queste due evenienze storiche sviluppando allo scopo l'*accoppiamento strutturale* di quelle due linee d'azione se a tutt'oggi la stessa Unione Europea è ben lungi dall'aver risolto il suo problema di fondo (cfr. i Trattati e Protocolli di Maastricht, Amsterdam, Tampere, Laeken, Copenaghen, Nizza, ecc.): vale a dire, quale nuovo/diverso tipo di rapporto politico-giuridico dovrebbe instaurarsi tra (i) l'Unione Europea e gli Stati-membri, (ii) Unione Europea ed il resto del mondo, (iii) gli Stati-membri tra loro, e - non ultimo - (iv) l'Unione e gli Stati-membri, da un lato, e la totalità dei cittadini europei, dall'altro lato, affinché abbia un senso compiuto l'attuale e futura dinamica dell'Unione Europea in quanto tale.

Invero, il fatto che, ad esempio, l'intestazione del Trattato di Lisbona, a differenza del precedente Trattato che istituiva "una costituzione per l'Europa", non includa la locuzione "costituzione", bensì ripieghi sulla dicitura "sul funzionamento dell'Europa" non può trarre in inganno: non si tratta, infatti, di una modellizzazione teorico-meto-

dologica improntata all'efficietismo struttural-funzionale, bensì di una opzione ideologico-politica apparentemente meno "virtuale" di quella pregressa (OLGIATI, 2005 a; 2007 a), ma in realtà tesa a nascondere, piuttosto che a mettere in luce, la precarietà teorica e pratica dell'intero impianto che si vorrebbe realizzare rispetto all'insieme delle questioni sopra accennate.

Per dar conto di questa affermazione tratteggerò dapprima un sommario resoconto dell'ordinamento dell'Unione così come si è andato costituendo negli ultimi tre decenni. Successivamente tenterò di mostrare come l'attuale *impasse* del progetto/processo costituzionale europeo sia sostanzialmente dovuta, anche e soprattutto, alle contraddizioni *aperte* e *irrisolte* derivanti dal tentativo delle *elites* di comando europee di avvalersi contemporaneamente (i) della applicazione del principio di *sussidiarietà* alla logica organizzativa reticolare e multilivello della globalizzazione economica liberistica, e (ii) della gestione *asimmetrica* dei parametri della transizione/accessione/integrazione dei paesi dell'Est, per *difendere rafforzando* il proprio ruolo politico ed istituzionale, tanto rispetto agli affari interni europei, quanto rispetto allo scacchiere internazionale. E tutto ciò - come si evince dall'inconsistente valore progettuale dei Preamboli - in assenza di una chiara indicazione circa il modello di Europa che la stessa UE intenderebbe realizzare.

II. IL TRATTATO DI LISBONA

Senza dubbio il testo - ad oggi non (ancora) approvato - del "Trattato sul Funzionamento delle Istituzioni Europee", siglato a Lisbona nel dicembre del 2007, si qualifica non solo per il suo contenuto tecnico-giuridico ma anche per l'importanza delle sue potenziali implicazioni politiche e sociali.

Come è noto, da un lato, esso mira a unificare ufficialmente l'intero *acquis communautaire* elaborato a partire dal Trattato di Roma (progetto economico) e dal Trattato di Maastricht (progetto politico); dall'altro lato, esso mira a creare l'Unione Europea quale vero e proprio ordinamento semi-autonomo rispetto agli Stati-membri. Più precisamente: (i) dissolve per incorporazione il MEC in quanto entità normativa, integrandola nella UE e (ii) estrapola la cosiddetta "Carta dei Diritti

Umani e delle Libertà Fondamentali” dal suo originario carattere di testo politico (Trattato di Nizza) riconoscendone il valore di autonomo testo giuridico, così dotando ufficialmente la UE di un dispositivo “di rango costituzionale”. In breve: il Trattato di Lisbona istituisce l’Unione Europea quale supremo sistema politico-e-giuridico continentale, in grado di esercitare, sia (i) poteri esclusivi sulle più importanti questioni interne degli Stati-membri, sia (ii) competenze quasi-sovrane rispetto agli Stati-membri in materie di rilievo internazionale.

Da un punto di vista meramente formale, queste opzioni non differiscono sostanzialmente da quanto già contenuto nel testo del precedente Trattato “costituzionale”. Tant’è che parlando al Parlamento Europeo (13.7.07), Valéry Giscard D’Estaing ebbe a dire: *“En termes de contenu, les propositions demeurent largement inchangées, elles sont justes présentées de façon différent [...] Les gouvernements européens se sont mis d’accord sur des changements cosmétiques à la constitution pour qu’elle soit plus facile à valoir”*.

Da un punto di vista sostanziale, viceversa, quelle stesse scelte non solo non comportano una semplificazione, ma approfondiscono ed estendono tanto l’impianto operativo, quanto i dispositivi di implementazione - notoriamente gravati di “deficit democratico” - già in atto nelle istituzioni europee. Infatti, allo scopo di promuovere lo sviluppo complessivo dell’Unione, il Trattato ha fatto proprie le indicazioni della Agenda di Lisbona del 2000, tra le quali era enfatizzata, ad esempio, la “libertà di scelta” in merito alle modalità di cooperazione rinforzata tra gli Stati-membri più “dinamici”, ovvero la possibilità per ogni ente o soggetto di costituire gruppi di avanguardia in ogni campo d’azione, in modo tale da poter fungere quali veri e propri “volani” di eccellenza realizzando, tanto *a livello regionale*, quanto *a livello internazionale*, processi di co-evoluzione emulativa, ovvero la valorizzazione di logiche organizzative *miste* (competitive/cooperative; pubbliche/private; territoriali/funzionali) e così raggiungere obiettivi economico-sociali-istituzionali tanto più innovativi quanto più multifattoriali e polivalenti (TIBERI, 2008). Tuttavia, non potendosi affatto escludere che da questi esercizi di “autonomia delegata” possa derivare l’esito opposto, e cioè la possibilità che le auspicate “geometrie variabili”, “aggregazioni per progetti”, “velocità differenziate”, “rivalità positive”, ecc. possano, in realtà, alimentare la *dis-integrazione per differenzia-*

zione della stessa Unione Europea (AMATO, 2005) il medesimo Trattato si avvale del riconoscimento del principio di sussidiarietà: principio, certo, molto raffinato ed attraente (CASTORINA, 2007; BASSANINI e TIBERI, 2008), ma tutt'altro che nuovo, se è vero - come è vero - che si tratta di un principio tipicamente *pre-moderno*, già praticato per secoli negli ordinamenti gotici di Antico Regime, il cui merito odierno è soprattutto quello di consentire un tipo di *governance* svincolata dal formalismo tipico della legittimazione-tramite-procedimento, posto che, per definizione, esso implica - come ben sapevano giuristi come Grozio e Pufendorf - relazioni asimmetriche di autorità e di potere normativamente strutturate in base ad una logica che durante il Sacro Romano Impero si configurava nella forma del vassallaggio, mentre oggi ben si potrebbe definire di "scambio politico" (OLGIATI, 2007 b).

Di qui dunque un primo paradosso: e cioè l'idea di poter "costituzionalizzare" il funzionamento delle istituzioni europee *come se* queste stesse istituzioni possano davvero *governare per via sussidiaria* non tanto gli esiti (ivi inclusi gli effetti collaterali) delle "liberalità" *top-down* concesse alla "cittadinanza attiva" in ragione dei nuovi scenari globali/locali, bensì la primaria, ineludibile, necessità storico-politica di fronteggiare in termini *difensivi* - cioè mediante "manutenzione" e "arroccamento" dell'*acquis* - le difficoltà epocali riguardanti la *totalità* dei rapporti *politici* interni ed internazionali.

III. LO STATO DI FATTO DEL COSIDDETTO "DIRITTO COMUNE EUROPEO"

Il fatto che negli ultimi lustri le *elites* di comando europee si siano risolte per necessità *difensive* a gestire attraverso lo strumento della sussidiarietà i *rischi* interni ed internazionali connessi sia alla pressione della cosiddetta "globalizzazione", sia agli effetti della transizione/integrazione europea dei Paesi dell'Est non può certo revocarsi in dubbio. Come sappiamo, fin dalla sua origine (Trattato di Roma, 1957) il progetto/processo di integrazione europea si è sviluppato esplicitamente in senso *securitario*. E ciò non solo (scopo manifesto) per prevenire, dopo ben due guerre mondiali, ulteriori conflitti interni tra gli Stati-membri, ma anche (scopo latente) per difendere i valori e gli interessi compromessi dalla perdita della propria egemonia tanto

in seno allo Stato-nazione (emergenza del multipartitismo democratico-rappresentativo) quanto a livello di sistema-Mondo (perdita delle colonie; emergenza di nuovi poteri politico-patrimoniali mondiali), e così mantenere in vita, quantomeno sul piano formale, lo schema architettonico della ideologia liberale. A ciò si deve quindi il ricorso delle istituzioni europee a strategie di assoluto rilievo costituzionale quali (i) il progressivo abbandono del secolare progetto storico di *Nation Building*; (ii) la devoluzione per via giudiziaria di quote di sovranità sempre più consistenti dai singoli Stati-membri a favore della Unione, nonché (iii) la gestione degli affari socio-economico-politici mediante decisioni commissariali. Ma a ciò si deve anche (iv) l'uso sistematico di finzioni giuridiche (tecniche, logiche, terminologiche e teoriche) e (v) la reiterazione di "effetti d'annuncio" per comunicare lo sviluppo - predicato come coerente e progressivo - del progetto/processo europeo (OLGIATI, 2002; 2005 b) allo scopo di attenuare la percezione sociale della sempre più ricorrente declinazione in senso opposto dell'intento ideale ufficialmente dichiarato, così come si evince dal ben noto "slittamento" semantico della missione primaria - dalla unificazione, alla armonizzazione, alla mutualità, approssimazione, diversità, sussidiarietà, ecc. -, ovvero dall'incertezza circa l'effettivo percorso da seguire - approfondimento, allargamento o rafforzamento? -, stante le difficoltà di superare i sempre più gravi problemi emergenti. Problemi che se nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso suggerirono a DELORS di insistere affinché il principio di sussidiarietà fosse inserito in modo decisivo nel Trattato di Maastricht in ragione della logica non più solo economica, ma squisitamente politica, dell'Unione, in quanto principio atto a promuovere il *Welfare* come garanzia democratica (DELORS, 1991), dalla fine del 1990 in poi (cfr. Agenda di Lisbona) hanno addirittura indotto a qualificare tanto il principio di sussidiarietà, quanto il modello di *Welfare* europeo quali veri e propri *presidi a difesa* di quella che si vorrebbe una "società decente" (MARGALIT, 1998), essendo questa la condizione ineludibile per realizzare lo stesso disegno costituzionale.

Ebbene, date queste premesse, non è retorica domandarsi: nell'affrontare in termini difensivi le questioni epocali incombenti - l'impatto della globalizzazione a guida americana e le conseguenze della integrazione degli Stati dell'Est - quale era lo stato di fatto, po-

liticamente rilevante ai fini della ipotesi della costituzionalizzazione formale-ufficiale della U. E., del funzionamento *interno* delle stesse istituzioni europee? E quale è oggi lo stato di fatto, *sociale e politico*, del cosiddetto “spazio giuridico comune europeo” dopo l’esperienza di altri eventi non meno epocali (la guerra dei Balcani, combattuta - si badi - sul suolo europeo, in palese violazione delle norme internazionali e nel mentre si stilava la Carta di Nizza; ovvero la creazione della Moneta Unica, avvenuta nel momento stesso in cui prendeva slancio il cosiddetto “attivismo giudiziario” in Italia, Spagna, Germania; la tuttora controversa questione del riconoscimento o meno del Kosovo; e così via)? Affrontare questi interrogativi significa dar conto non solo delle ragioni specifiche della mancata ratifica del primo Trattato costituzionale, ma anche della scelta di procedere alla *ri-significazione cosmetica* del progetto/processo costituzionale europeo così come operata nel testo del Trattato di Lisbona. In questa sede, quindi, può essere utile richiamare l’attenzione sui alcuni riscontri salienti, noti agli addetti ai lavori, ma non sempre noti al comune cittadino europeo.

Lo “spazio giuridico comune europeo” nella sua accezione di ambito tecnico-giuridico, nasce ufficialmente con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1991) con lo scopo dichiarato di provvedere alla *difesa* del patrimonio economico-politico-ordinamentale dell’Unione. Il suo ambito è definito dal contenuto politico ascritto ai cosiddetti “pilastri”: Libertà, Sicurezza, Giustizia. Di fatto, Libertà (valori/diritti) e Sicurezza (poteri) hanno la preminenza sulla Giustizia (procedure/garanzie, al momento solo in materia “civile”). Nel 1997, il Trattato di Amsterdam, incorporando gli accordi di Schengen come *acquis*, solleva - ma non risolve - il problema della competenza o meno della Corte di Giustizia in materia di rapporti tra Libertà e Sicurezza, da un lato, e Giustizia dall’altro. Nel 2000 il Trattato di Tampere completa il sistema creando lo “spazio giurisdizionale penale unico europeo”. Nel 2001 il Trattato di Nizza, oltre alla nota “Carta dei diritti”, istituisce più precise norme di cooperazione alla sicurezza comune, specie in ambito militare. È in questo contesto che, nel contempo, una apposita Convenzione stila il testo del primo Trattato “costituzionale”. Ufficialmente completato nel 2003 tale testo - 465 articoli - include le disposizioni dei Trattati di Tampere e Nizza articolando dispositivi di rinforzo per la *governance* complessiva dell’Unione in previsione del

primo “allargamento ad Est” (2004). Nel 2007 il Trattato di Lisbona tenta di trasformare la “Carta di Nizza” in testo esclusivamente normativo. Con ciò - cioè avvalendosi della Carta come primaria fonte giuridica - la Corte di Giustizia, già dotata di amplissima discrezionalità (art. 220), assumerebbe un esplicito ruolo di organo costituzionale.

Come si può notare, seguendo pedissequamente la serie storica dei Trattati lo “spazio giuridico comune europeo” sembra essersi evoluto in modo progressivo, lineare ed ascendente. In realtà se si combinano le disposizioni relative a questo stesso “spazio” con il contestuale andamento della dinamica politica e sociale ci si avvede di altro, e cioè della diversa, e sempre più pervasiva, realtà ordinamentale della cosiddetta “*integrazione differenziata e flessibile*”, la quale - come è stato da più parti osservato con un certa preoccupazione - postula la *legittimità giuridica, politica e sociale* di una Unione Europea non già unita, bensì internamente divisa e frammentata (ROLLA, 2007; LEOTTA, 2007; D’IGNAZIO, 2007; TIBERI, 2008).

Di qui, dunque, un ulteriore paradosso: vale a dire la pretesa delle *elites* di comando della U. E. di “ridurre la complessità” della dinamica politico-sociale derivata dagli eventi epocali di rilievo mondiale mediante una “chiusura” tecnico-giuridica di grado costituzionale che, in realtà, si regge - come ora si avrà modo di illustrare - su di una pluralità di dispositivi normativi che di fatto *complicano* e rendono *occasionale* la stessa *governance* complessiva dell’Unione.

IV. L’UNIONE EUROPEA VERSO LA DIS-INTEGRAZIONE ORDINAMENTALE?

Per dar conto di quanto si è appena accennato, e cioè di una ormai pervasiva tendenza del *law-policy making* europeo verso un sistema ordinamentale in cui l’imperativo dichiarato della integrazione è declinato in termini *flessibili* (in ragione delle occasionali esigenze struttural/funzionali) e *differenziali* (in ossequio al principio della diversità delle istanze identitarie), potrebbe essere qui sufficiente osservare come, per giungere ad “una unione sempre più stretta tra i popoli europei” (cfr. Preambolo del primo Trattato) l’Unione Europea è stata a lungo rappresentata sia come una “forma ordinamentale” entro la quale si dipanerebbe la condivisione di certi principi o la convergenza di certi

interessi, ovvero come un grandioso disegno storico-politico sorretto da una non meglio precisata "tradizione comune" (OLGIATI, 2005 a; 2005 c). E tutto ciò fino al punto di non menzionare affatto nel testo dello stesso Trattato di Lisbona né l'esistenza dei cittadini europei, né l'esistenza degli Stati-membri, posto che si tratta, in realtà, di aggregati politici, corpi sociali, enti istituzionali, ecc., tra loro riconosciuti ufficialmente come diversi per natura, cultura, obiettivi, ecc.

Senonché, oltre a questo riscontro paradossale, mette conto annotare anche il fatto che già a partire dal Trattato di Maastricht il principio della integrazione europea come espressione di parità, uguaglianza, ecc., era stato sostanzialmente abbandonato proprio a partire dai settori più politicamente strategici, come ben si evince, ad esempio, dalla gestione dell'ordine pubblico (diverso regime dei "tre pilastri"). Ma si pensi anche alla operatività del sistema monetario (*opting out* per Danimarca e Inghilterra) o dell'*esonero* totale o parziale riguardo alla efficacia giuridica della Carta di Nizza (Inghilterra e Polonia), da cui deriva l'aggravante della creazione di condizioni di vero e proprio "*dumping* sociale" a danno degli altri Stati-membri. Per non parlare, poi, del silenzio assordante circa l'intento di legittimare l'Unione Europea sulla base dei valori da essa stessa proclamati "*universali*" (Dichiarazione di Laeken): valori del cui "universalismo" la U. E. sembra, in realtà, seriamente dubitare, se è vero, come è vero, che ha addirittura riconosciuto agli stessi Stati-membri la "clausola di uscita" dalla Unione.

Così stando le cose, ben si può dire, insomma, che, laddove di integrazione si sia trattato e si tratti da quando è in atto il progetto/processo costituzionale, questa stessa integrazione sembra sia azionata piuttosto come una sorta di "centrifuga" in cui è il vortice dei problemi (a più velocità?; per obiettivi?; a geometria variabile?; ecc.) che determina l'esito dei rapporti politici tra le forze, volta a volta, coinvolte.

Ma se così è, come appare, a quali implicite ma fondamentali variabili si deve imputare questa, ormai pluridecennale, costruzione tecnico-giuridica che induce a definire il testo del Trattato una mera "*costituzione à la carte*"? E per andare verso quale meta finale?

Per affrontare questi interrogativi non basta soffermarsi sulla lettera dei più diversi regolamenti, protocolli o trattati: occorre, piuttosto, allargare l'orizzonte analitico e seguire un percorso interpretati-

vo che, considerando l'attuale stato di fatto del progetto/processo di costituzionalizzazione dell'UE in senso tecnico-giuridico, ne offra una comprensione storicamente e socialmente fondata.

V. IL PROGETTO/PROCESSO COSTITUZIONALE EUROPEO COME CIFRA DELLA "ROTTURA STRUTTURALE" DEL PARADIGMA POLITICO-GIURIDICO DELLA MODERNITÀ

Un tentativo di analisi che sembra muoversi nella direzione sopra-indicata è quello offerto dalla ricerca comparativa internazionale. Studiando proprio il caso del progetto/processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea - caso storicamente esemplare, perché originariamente unico nel suo genere - la scienza giuridica più avanzata è giunta, infatti, a prospettare una possibile modello teorico generale: il cosiddetto "costituzionalismo multilivello" (PERNICE, 2002), modello da cui è derivata la ancor più recente teoria del "costituzionalismo multilivello asimmetrico", la quale postula la coesistenza di una pluralità di ordinamenti costituzionali, più o meno sistemicamente integrati, in grado di promuovere addirittura interazioni differenziate tali da pregiudicare la proporzionalità reciproca (o l'equivalenza funzionale) delle rispettive prestazioni normative (ad es.: sottrazione/occupazione di ambiti decisionali). Senza dubbio, si tratta di una modellizzazione teoricamente ben congegnata ed assai plausibile. Nondimeno, ad un esame ravvicinato, essa può essere bensì in grado di dar conto del problema tecnico-giuridico della differenziazione (oggettiva/soggettiva) di ciascun livello, ma non coglie appieno l'elemento oggi ben più decisivo, perché ormai ineludibile, e cioè le pre-condizioni epistemiche del processo della "costruzione sociale" della operatività socio-politica di tale tipo di costituzionalismo, e pertanto anche delle pre-condizioni della formazione, implementazione, revisione, di ciascun livello. Paradossalmente, quindi, dobbiamo alla scienza giuridica comparativa più avanzata, ben attenta alla realtà mutevole del pluralismo giuridico, il merito di aver colto con precisione la distanza teorico-pratica che separa i modelli costituzionali tradizionali da questa nuova realtà, ma di non giungere poi a gettare piena luce sul fatto fondamentale, e cioè che tanto l'emergenza, quanto l'andamento evolutivo del costituzionalismo multilivello asimmetrico europeo al-

tro non è se non il suo stesso rapporto con lo “spazio/tempo” della più ampia dinamica sociale.

A questo riguardo occorre dunque avvalersi di un accostamento non meno innovativo, ma diversamente articolato. Dopotutto, non è forse vero che per una qualunque strategia costruttivistica, ma in particolare per il *policy making* giuridico, ciò che più conta non è il mutamento (esogeno o endogeno) di un certo campo d'azione in quanto tale, bensì le condizioni, la capacità ed il modo di agire degli attori coinvolti? Allo scopo, una interessante ipotesi esplicativa può essere allora tratta dagli spunti offerti proprio dal paradigma teorico costruttivistico, e - per quanto più ci concerne - dalla teoria della “modernizzazione riflessiva” specificamente applicata alla U. E. da U. BECK e E. GRANDE nel volume *Cosmopolite Europe* (2006).

Secondo questi autori, a partire dagli ultimi decenni del xx secolo è in atto nella società europea una vera e propria “rottura strutturale” del paradigma socio-politico della Modernità. Nella sua originaria forma “classica” questo paradigma si è sempre qualificato - come è noto - attraverso la affermazione di “grandi dicotomie” *stabilizzanti* perché rigorosamente selettive (Stato/mercato; diritto/società; ecc.). Attualmente, viceversa, tali dicotomie sono ormai declassate a meri residui, mentre si vanno diffondendo sempre più pervasivi processi di individualizzazione ovvero temporanei ma estesi processi di omologazione, entrambi socialmente *destabilizzanti* perchè composti e multifattoriali, i quali, a loro volta, danno luogo a forme organizzative sempre più a-sincroniche, a-simmetriche e a-sistematiche, così da produrre nel medesimo spazio/tempo esiti tra loro del tutto contraddittori (collusione/collisione; composizione/frammentazione; co-allineamento/rigetto; ecc.). Significativamente, siffatta “rottura strutturale” - che condurrebbe ad un secondo stadio della Modernità - deriva dal compimento/esaurimento della Modernità “classica”, ma non implica affatto il collasso immediato di quest'ultima, bensì contribuisce ad alimentare al suo interno ulteriori dinamiche divaricanti, ovvero specifici processi di auto-trasformazione e di auto-adattamento. Tutto questo è, appunto, quanto si riscontra in modo esemplare proprio nell'andamento evolutivo del processo/progetto europeo. Come mostra infatti la contraddittoria esperienza giuridica dell'Unione, si può ben convenire sul fatto che - come sostengono esplicitamente BECK e

GRANDE - l'intero *law-policy making* costituzionale - specie a partire dal riconoscimento del principio di sussidiarietà - è stato promosso e quindi gestito sostanzialmente proprio come strumento di *governance* degli "effetti collaterali" di tale "rottura", allo scopo di contROLLARE difensivamente la stessa "modernizzazione riflessiva" incardinata nella E. U. (BECK e GRANDE, 2006, pp. 45 a 70).

Se dunque l'andamento evolutivo della costituzionalizzazione dell'Unione corrisponde ad una tendenza epocale che va conducendo verso un nuovo tipo di Modernità (e pertanto anche ad un nuovo e diverso "stadio di civiltà" giuridica), il quale trascende, ma nel contempo si innesta su strategie costruttivistiche di "auto-trasformazione" caratterizzate da a-sincronicità, a-simmetria e a-sistematicità, quali circostanze, quali fatti, quali esiti possono essere assunti come veri e propri "punti evento"? E, d'altra parte, se il progetto/processo di costituzionalizzazione europea va storicamente ben oltre la revisione, "riflessiva" ma occasionale, di singoli testi normativi quali sono i protocolli o i trattati, quale reale prestazione simbolica e materiale dovrà/potrà essere "riflessivamente" ascritta alla stessa Unione Europea nel quadro della più generale "rottura strutturale" della Modernità?

VI. LA ROTTURA DEGLI EQUILIBRI POLITICO-GIURIDICI INTERNI ED INTERNAZIONALI COME VOLANO DEL PLURISECOLARE PROGETTO POLITICO DELLA INTEGRAZIONE CONTINENTALE

Senza dubbio i "punti evento" del progetto/processo di costituzionalizzazione europea vanno oggi direttamente correlati a due momenti assolutamente decisivi riguardanti, rispettivamente, due diversi, ma contestuali, processi storici: da un lato, nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso, (i) l'emergenza della globalizzazione a guida americana (*Washington Consensus*) ed il collasso del Regime sovietico (caduta del Muro di Berlino); e, dall'altro lato, nel corso del primo decennio di questo secolo, (ii) l'integrazione della maggioranza degli Stati dell'Est europeo nella Unione (compimento della transizione democratica) e condotta bellicosa della politica estera americana (sostegno al secessionismo; guerra preventiva; ecc.) (OLGIATI, 2004). Orbene: trattandosi di momenti e processi tra loro strettamente connessi, il fatto epocale che alla cosiddetta "fine del comunismo" abbia fatto seguito il recente "tracollo del liberismo" può ora dar modo di cogliere

con maggior precisione (con minore unilateralità) in che senso ed in che modo il progetto/processo di costituzionalizzazione europea si sia andato svolgendo entro la dinamica complessiva della sopracitata "rottura strutturale" della Modernità e a quali esiti sia giunto sinora.

Consideriamo innanzitutto l'impatto della globalizzazione liberista. Come è ben noto, tutto l'impianto del Trattato di Lisbona relativo, ad esempio, alla promozione di "gruppi di avanguardia", "reticoli funzionali", "aggregazioni per progetti", ecc., muove evidentemente da una "teoria dell'azione sociale" tesa a stimolare il cosiddetto "*individual flourishing*" (RAZ, 1986) e ad erodere il primato ordinamentale degli Stati nazionali, giacchè prevede - come già si è accennato - forme "a geometria variabile" di competizione/cooperazione tra ambiti pubblici/privati: forme radicate a livello locale/regionale quali vere e proprie *enclaves* di innovazione, eccellenza e progresso. L'insistenza con cui questa teoria dell'azione esalta l'importanza dell'ancoraggio di ogni iniziativa alla specificità del contesto territoriale multilivello non è dunque casuale: essa risponde bensì alla ideologia e alla pratica liberistica della "deregolazione", ma per *ri-regolare* in senso pluralistico e in termini *coalizionali* tanto la logica di mercato quanto la logica istituzionale (OLGIATI, 2000). Sennonchè, a ben vedere, questa opzione risponde anche ad un'altra esigenza, e cioè alla necessità della stessa Unione Europea di far convergere "riflessivamente" i potenziali socio-economici-istituzionali dei singoli Stati entro la propria strategia di auto-trasformazione e di auto-aggiustamento interni - a livello continentale, nazionale, regionale e locale -, rispetto al più ampio processo di "rottura strutturale" della Modernità "classica" di cui la globalizzazione è stata sinora *soltanto* una parte, sia pure costitutiva. Complessivamente, pertanto, si tratta, in realtà, di una vera e propria *de-ri-regolazione*, la quale si combina così, indissolubilmente, con la "territorialità" dell'intero progetto. In questo senso, quindi, ben si comprende il combinato disposto di alcune disposizioni europee altrimenti inspiegabili, come ad esempio la libertà concessa ai singoli Stati-membri e ai singoli enti o soggetti di avvalersi di talune clausole di esonero (*opting/easing out*), ovvero la mancata menzione tanto della "libera concorrenza", quanto del "primato" del diritto comunitario sui diritti nazionali nel testo dell'ultimo Trattato.

Insomma - ed è questo un ulteriore paradosso - l'idea di una cos-

tituzionalizzazione europea “à la carte” potrebbe non essere affatto indice della affermazione di un paradigma “neo-funzionalista” slegato dallo spazio-tempo della esperienza giuridica europea, e tantomeno un esito normativo “nichilistico” che condurrebbe alla disintegrazione della stessa Unione Europea, bensì, all’opposto, una, ancor più pervasiva, azione di “*governance dis-articolante*”, specificamente tesa alla *ripresa* del controllo microfisico del territorio tramite il *coinvolgimento auto-determinato* di *tutti* i potenziali soggetti *attivi* agenti su di esso, e quindi in termini squisitamente sostanziali anziché, come si sarebbe fatto nel corso della Modernità “classica”, in termini formali ed astratti perché, ad un tempo, universalistici e dicotomici.

Detto questo, giova volgere ora l’attenzione sull’altro momento epocale: quello conseguente alla disgregazione del sistema politico sovietico e all’avvio della integrazione degli Stati dell’Est nella U. E.

A questo riguardo un “punto evento” politico di straordinaria importanza è stato il solenne proclama del Cancelliere tedesco HELMUT KOHL al momento della caduta del Muro, “*Germania unita nell’Europa unita*”: proclama che - rivolto all’Europa e al mondo intero - implicava la affermazione della garanzia della *parità* politico-costituzionale di tutti gli Stati europei dentro l’Unione *allargata*.

Come è noto, tale garanzia di parità non è stata, in realtà, affatto rispettata: con gli Accordi di Copenhagen, infatti, le *elites* di comando dell’Unione deliberarono l’imposizione unilaterale di “parametri di convergenza” a carico degli Stati aspiranti a diventare membri: parametri predefiniti a tavolino sia sul merito che in senso spazio/temporale, e mai prima disposti in occasione delle precedenti “adesioni”. Da quel momento, quindi, non solo si è pregiudicato ufficialmente il principio di auto-determinazione dei singoli Stati (ivi inclusi gli Stati-membri), ma si sono poste le basi perché l’Unione Europea assumesse una forma ordinamentale simile a quella di un regime giuridico neo-coloniale e quindi discriminatorio (una sorta di modello costituzionale di “Doppio Stato”, sia pure predicato come “democratico”) (OLGIATI, 2005 b), così ledendo, in fatto e in diritto, sia la sovranità politicamente legittimata di ciascuno Stato, sia la sovranità di tutti i cittadini europei. Se a ciò si aggiunge poi il fatto che, nel contempo, Stati-membri fondatori dell’Unione, come, ad esempio, l’Italia, hanno partecipato allo smembramento di uno Stato europeo (Yugoslavia)

e condotto una vera e propria guerra sul suolo europeo (Serbia) in aperta violazione (i) delle proprie leggi costituzionali, (ii) dei principi ispiratori della Unione, e (iii) delle convenzioni e dei trattati internazionali, ben si comprende come, in tema di norme e valori giuridici, la “rottura strutturale” della Modernità sia stata addirittura - ed è questo un ennesimo esito paradossale - il modo più agevole per accelerare il progetto/processo di costituzionalizzazione europea senza che l'opinione pubblica ne percepisse il retroterra politico: vale a dire, il velo di silenzio sul Kosovo e, di conseguenza, tanto la persistente incompletezza della Unione sul continente europeo, quanto la sua subalternità politica a livello internazionale.

È in questo quadro complessivo che i parametri per l'approssimazione e l'accesso di tali Stati dell'Est si affermano come uno degli esempi più estremi di costruttivismo socio-politico-istituzionale nella pluridecennale storia della Unione: mentre i criteri di valutazione sono sempre stati alquanto vaghi, non così, viceversa, è stata l'applicazione del principio della *asimmetria* politica tra le parti e la applicazione selettiva e discriminatoria dell'*aquis communautaire* (POPLAWSKA, 2002). Naturalmente, tale asimmetria e tale selettività - motivate dalla “confusione di ruolo” della stessa U. E. quale promotore-garante tanto della “transizione democratica” quanto della “integrazione europea” - non poteva non condurre ad esiti problematici: basti pensare, solo per fare un esempio, al sostegno della E. U. al *policy-making* in tema di diritti delle minoranze nazionali (strumentalmente promosso soltanto a partire dal 1989) e la conseguente, opposta, reazione di alcuni Stati già da tempo membri della U. E. (KYMLIKA, 2005). Ma ciò che più rileva sul piano storico-politico è un ennesimo paradosso, e cioè che oggi - dopo circa vent'anni di esercizio del “controllo cibernetico” (di guida e di controllo) imposto con gli Accordi di Copenhagen - la U. E. non è in grado neppure di ipotizzare, per sé stessa e per i suoi nuovi Stati-membri, un possibile modello istituzionale ed una univoca idea di costituzione “democratici”.

Infatti, per mostrare di adeguarsi con convinzione ai parametri della U. E., i singoli Stati dell'Est hanno prontamente promulgato - in palese antitesi al sistema sovietico ed in palese ossequio al modello di Stato-di-diritto - nuovi testi costituzionali improntati alla esplicita rivendicazione del principio di *auto-determinazione* come primario

valore/esercizio democratico, ma ciò - come è noto - ha messo subito in luce la contraddizione tra questo stesso principio e la realtà della “approssimazione ai parametri” imposti dalla U. E.: contraddizione ancor più marcata dal fatto che proprio il costruttivismo della “transizione democratica” applicato alla “integrazione europea” ben poteva condurre legittimamente, non alla “convergenza”, bensì alla “diversità” dei sistemi costituzionali nazionali su questioni davvero nodali, quali la graduazione dei diritti, la definizione della cittadinanza, la qualificazione della identità culturale, ecc.

Come è noto, su questi temi esiste già una vasta letteratura (SAJO, 1999; SADURSKI, 2005; BLOKKER, 2008 a). Tuttavia solo ora si sta avviando una ricognizione sistematica del *rapporto complessivo*, storicamente determinato, tra (i) il modo in cui è stata condotta la politica di “allargamento ad Est”, (ii) la decisione strategica della stesura del primo testo di Trattato costituzionale e (iii) la precaria situazione di stallo in cui si trova ora l’intero progetto/processo costituzionale europeo.

Il fatto che vi sia stato e vi sia una strettissima *consequenzialità storica* tra le variabili sopraindicate è *in re ipsa*, e si evince sia in fatto che in diritto. Tanto è vero che, mentre l’UE richiedeva alla Gran Bretagna di dotarsi quantomeno di una sorta di “carta costituzionale” per avvicinarsi al modello codicistico continentale (il che è parso ai cultori del *common law* ben più che una semplice interferenza), gli Stati dell’Est, sulla scorta di precedenti sentenze delle Corti Costituzionali italiana, francese e tedesca, hanno progressivamente riformato le costituzioni democratiche da essi stessi appena approvate per rafforzare, anziché co-allineare o ridurre, i margini della propria auto-determinazione a maggior garanzia delle rispettive identità/diversità storiche (politiche, culturali, ecc.) (SADURSKI, 2006). Così, ciascuno di tali Stati, facendo aggio sull’intreccio tra il mai sopito sentimento nazionalistico territoriale ed il riconoscimento normativo dei principi democratici dello Stato-di-diritto, ha riaffermato il primato della propria sovranità nazionale anche a vantaggio di tutti gli altri Stati-membri, argomentando che tali principi valgono per tutti come vero e proprio limite alla supremazia del diritto europeo (BLOKKER, 2008 b).

Dati questi - e molti altri - obiettivi riscontri, non può dunque sorprendere se dopo il rigetto del primo Trattato costituzionale, l’Unione Europea è in attesa di un verdetto sul secondo Trattato, il quale, qua-

lunque esso sia, non attenuerà affatto, ma al contrario esalterà ancor più, tutti e quattro gli aspetti del problema di fondo evidenziati in Premessa, e cioè di quale possa/debba essere d'ora innanzi il disegno ordinamentale del rapporto politico-giuridico tra (i) l'U. E. e gli Stati-membri, (ii) l'U. E. ed il resto del Mondo, (iii) gli Stati-membri tra loro, e, non ultimo, (iv) l'U. E. e gli Stati-membri, da un lato, e i cittadini europei, dall'altro lato.

VII. DALLA IMPRATICABILITÀ DELLA ISONOMIA COSTITUZIONALE, ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO NEO-GOTICO

Come si è visto, l'intero progetto/processo di unificazione europea, da sempre mosso da esigenze di modernizzazione difensiva, è giunto, con la stesura del Trattato di Lisbona, a modificare a tal punto lo schema "integrativo" perseguito nell'arco di cinquant'anni da dover, d'ora innanzi, misurarsi con una formidabile complessità socio-culturale e politico-istituzionale: complessità forse non prevedibile, ma certo, in larga misura, provocata.

In termini generali ben si può dire, pertanto, che, paradossalmente, (i) in virtù della estensiva applicazione del principio di sussidiarietà allo scopo di fronteggiare l'impatto della globalizzazione e (ii) per le modalità ordinarie con cui è stata condotta la integrazione degli Stati dell'Est, l'Unione Europea è oggi *costretta* a gestire tale complessità praticando una sempre più articolata strategia di "*flexsecurity pluralistica*" ad ogni livello (sicurezza flessibile, multivariata e polivalente, orizzontale e verticale). Nel contempo, tuttavia, essa ha, per ciò stesso, preso finalmente atto in modo ufficiale anche di un'altra questione, strettamente connessa a quella sopraindicata, e cioè che tanto il trattamento di quella stessa complessità, quanto la conseguente strategia, implicano, in fatto ed in diritto, la *impraticabilità* della *isonomia* costituzionale, così come vagheggiata nel corso degli ultimi due secoli sulla base della tradizione idealistica e formalistica liberale.

Se questo è vero - come non par dubbio dopo tutto quanto si è sin qui esposto -, ne consegue dunque che proprio in ragione della estensiva applicazione del principio di sussidiarietà e del crescente radicamento territoriale del pluralismo giuridico, d'ora innanzi l'Unione Europea non potrà che collocarsi totalmente all'interno di quella "rot-

tura strutturale” della Modernità a cui si è accennato più sopra, e da qui muovere alla ricerca di un *nuovo equilibrio continentale*: equilibrio che - per le medesime ragioni - non potrà che assumere le fattezze - *mutatis mutandis* - di un vero e proprio *equilibrio neo-gotico*.

Invero, quest’ultima affermazione - per quanto paradossale possa a prima vista sembrare - è tutt’altro che astratta e non deve affatto sorprendere. È noto, infatti, che il principio di sussidiarietà implica, per definizione, il pluralismo giuridico, cosicchè entrambi ben possono proficuamente operare in modo complementare, così come, del resto, è già avvenuto per secoli proprio sul continente europeo. In caso contrario, ove, ad esempio, l’Unione Europea rinunciassero ad avvalersi del principio di sussidiarietà, verrebbe meno - oltre alla credibilità politica delle istituzioni europee - la stessa possibilità di governare non solo la crescente frammentazione sociale, ma anche la composita fenomenologia del pluralismo giuridico europeo.

In merito alla crescente frammentazione sociale ed alla composita fenomenologia del pluralismo giuridico contemporaneo non è qui il caso di soffermarsi in dettaglio (OLGIATI, 2000; 2006; 2007 c; DELMAS-MARTY, 2009). Basti soltanto osservare che nel quadro della richiamata “rottura della Modernità” si colloca oggi anche la affermazione di sistemi costituzionali di natura privata - le cosiddette costituzioni civili - in grado di competere apertamente con i modelli costituzionali pubblici proprio sul terreno più determinante, e cioè quello della dominanza organizzativa simbolica e materiale (SCIULLI, 1992; TEUBNER, 2009).

Detto questo giova, allora, richiamare qui l’attenzione sulla teoria e la pratica incardinata nella tradizione costituzionale europea pre-moderna del tardo Sacro Romano Impero. Se si esamina, ad esempio, l’opera di Pufendorf *De Statu Imperii Germanici* (pubblicata con lo pseudonimo di Severinus de Mozambano nel 1668), è sorprendente notare l’attualità dei problemi in allora all’ordine del giorno: quale sovranità e quali caratteri debba avere uno stato unitario o federale o federazioni di stati; quali poteri debbano essere limitati e quali diritti possano prevalere (delle genti o del sovrano) in caso di incorporazioni o scissioni; quali interessi e valori debbano essere garantiti, quali condizioni storiche siano rilevanti ai fini della validità e dell’efficacia dell’ordinamento, e così via. In breve: quali “*corpose irregolarità*” sto-

ricamente determinate debbano essere considerate decisive affinché emerga una solida *visione* strategica mirante alla affermazione di una effettiva *Ratio Status* europea, tanto più politicamente plausibile, quanto più socialmente adeguata.

Come si vede, bastano questi sintetici cenni per comprendere come e perché la secolare esperienza giuridica del Sacro Romano Impero successiva al Trattato di Westfalia può essere agevolmente rivalutata e ripresa - ovviamente in chiave moderna - non solo per affrontare questioni attualissime, ma, se ben si riflette, anche per costruire un modello di riferimento ideale che possa garantire davvero la salvaguardia dei *futuri*, necessari, *equilibri europei*.

RIFERIMENTI

- AMATO, G. (2005). *Conclusioni del Congresso dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, sito: [www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200510/AMATO.html].
- BARTOLE, S. (2008). "Diritti umani e costituzione repubblicana", in *Astrolabio*, 16, *Supplemento di Critica Liberale*, 158, pp. 21-23.
- BASSANINI F. e TIBERI, G. (2008) (a cura di). *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*. Bologna: il Mulino.
- BECK U. e GRANDE, E. (2006). *L'Europa cosmopolita. Società e politica nella seconda modernità*. Roma: Carocci.
- BLOKKER, P. (2008 a). "Multiple democracies, political cultures and democratic variety in post-enlargement Europe". *Contemporary Politics*, 2, vol. 14, pp. 161-178.
- BLOKKER, P. (2008 b). "Constitutional politics, constitutional texts and democratic variety in Central Europe". *Sussex European Institute Working Paper*, 105, pp. 1-42.
- CASTORINA, E. (2007). *Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo*. Torino: Giappichelli.
- DELMAS-MARTY, M. (2009). *Ordering Pluralism*. Oxford: Hart Publ.
- DELORS, J. (1991). *Subsidiarité: défi du changement*. Maastricht: Institut Européen d'Administration Publique (EIPA).
- D'IGNAZIO (2007). (a cura di). *Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto*. Milano: Giuffrè.
- KYMLICKA, W. (2005). The moral foundations and geopolitical functions of international minority rights: a european case study, *anales de la Cátedra Francisco Suárez*, IVR 2005, *Law and Society in a Global Society*, M. ESCAMILLA e M. SAAVEDRA (ed.). Granada: University of Granada, pp. 199-230.
- LEOTTA, F. (2007). "Asimmetria e processo di integrazione europea: soluzione tran-

- sitoria o problema definitivo?”, in E. CASTORINA (a cura di). *Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo*. Torino: Giappichelli.
- MARGALIT, A. (1998). *La società decente*. Milano: Guerini.
- MEINEKE, F. (1924). *Die idee der staaträson in der neueren geschichte*, SANSONI, FIRENZE (trad. it.). München-Berlin: Oldenbourg.
- OLGIATI, V. (2000). “Economic glocalism and imprecise forms of legal pluralism. A coalitional strategy?”, in Universitat Obierta de Catalunya & IISL-Oñati (eds.). *Law and society*. Barcelona: Fundació UDOC, pp. 59-82.
- OLGIATI, V. (2002). “The E. U. charter of fundamental rights. Text and context to the rise of a ‘Public Interest’ E. U.-oriented european lawyers”. *International Journal of the Legal Profession*, 3, vol. 9, pp.235-250.
- OLGIATI, V. (2004). “Constitutional instability: A world-system issue”, in A. GOBBICCHI (ed.). *Globalization, armed conflicts and security*. Rubettino: Soveria Mannelli, pp. 25-46.
- OLGIATI, V. (2005 a). “L’Unione Europea verso una costituzione virtuale?”, in V. COTESTA (a cura di). *Le identità mediterranee e la Costituzione Europea*, vol. II. Rubettino: Soveria Mannelli, pp. 75-103.
- OLGIATI, V. (2005 b). “The eastern E. U. enlargement and the janus-headed nature of the constitutional treaty, in W. SADURSKI, A. CZARNOTA e M. Krygier (eds.). *Spreading democracy and the rule of law? Implications of E. U. enlargement for the rule of law, democracy and constitutionalism in post-communist legal orders*. Springer: Dordrecht, pp. 51-71.
- OLGIATI, V. (2005 c). “Arcana Imperii. I confini dello spazio giuridico europeo”, in A. DELL’AGNESE e E. SQUARCINA (a cura di). *Confini e frontiere della nuova Europa*. Torino: UTET, pp. 63-79.
- OLGIATI, V. (2006). “El nuevo pluralismo jurídico y la nueva Lex Mercatoria en la dinámica constitucional europea”, in J. A. SILVA (coord.). *Estudios sobre la Lex Mercatoria. Una realidad internacional*. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 153-182.
- OLGIATI, V. (2007 c). “The preamble of the treaty that institutes a constitution for Europe: a question of virtual reality”, in P. CSERNE, I.H. SZILAGY, M. KONKZOL, M. PAKSY, P. TAKACS, S.TATTAY (eds.). *Theatrum Legale Mundi: Symbola Cs Varga Oblata (Bibliotheca Iuridica, Liber Amicorum 24)*. Budapest: Societas Sancti Stephani, Domus Editoria S.Sedis Apostolicae, pp. 321-337.
- OLGIATI, V. (2007 b). “Le condizioni epistemiche del ritorno al principio di sussidiarietà”, in C. MAGNANI (a cura di). *Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà*. Torino: Giappichelli, pp. 150-172.
- OLGIATI, V (2007 c). “Il nuovo pluralismo sociale, il nuovo pluralismo giuridico e la nuova identità del giurista”, in M. POGGI e O. ROSELLI (a cura di). *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*. Napoli: ESI, pp. 41-59.
- PERNICE, I. (2002). “Multilevel constitutionalism in the European Union”, *European Law Review*, 5, pp. 511-529.
- POPLAWSKA, E. (2002). “The new constitutional principle of subsidiarity and ‘the Diminishing State’” in Poland, *Journal of Constitutional Law in Eastern and*

- Central Europe*, 1, vol. 9, pp. 51-95.
- RAZ, J. (1989). *The morality of freedom*. Oxford: Clarendon.
- ROLLA, G. (2007). "Lo sviluppo del regionalismo asimmetrico e il principio di autonomia nei nuovi sistemi costituzionali: un approccio di diritto comparato", *Quaderni Regionali*, 1-2, pp. 387-399.
- SADURSKI, W. (2005). *Rights before courts: A study of constitutional courts in postcommunist states of central and Eastern Europe*. Dordrecht: Springer.
- SADURSKI, W. (ed.) (2006 a). *Political rights under stress in 21st century Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- SADURSKI, W. (2006 b). "Solange, chapter 3: constitutional courts in Central Europe – Democracy – European Union", *EUI Working Papers Law n. 2006/40*, pp. 1-37.
- SAJO, A. (1999). *Limiting government: An introduction to constitutionalism*. Budapest: Central European University Press.
- SCIULLI, D. (1992). *Theory of societal constitutionalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SEVERINUS DE MONZAMBANO (1668). "De statu imperii Germanici", in H. BRESSALAU (1870) (a cura di). *Klassiker der politik*, vol. III.
- TEUBNER, G. (2009). *Ordinamenti frammentati e costituzioni sociali. La nuova questione costituzionale, Lectio Magistralis, Laurea Honoris Causa*. Macerata: Università degli Studi di Macerata, 30 Aprile.
- TIBERI, G. (2008). "Uniti nella diversità: l'integrazione differenziata e le cooperazioni rafforzate nell'Unione Europea", in F. BASSANINI e G. TIBERI (a cura di). *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*. Bologna: Il Mulino.